



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI, (di seguito per brevità denominata "ANCI"), con sede in Roma, Via dei Prefetti, 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante p.t., Antonio Decaro;

Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue - FIDAS, (di seguito per brevità denominata "FIDAS"), con sede in Roma, Piazza Fatebenefratelli, 2, C.F. 97539320016, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, Aldo Ozino Caligaris;

Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia - FRATRES, (di seguito per brevità denominata "FRATRES"), con sede in Firenze, Via Benedetto Dei, 74/76, C.F. 94019700486, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, Sergio Ballestracci;

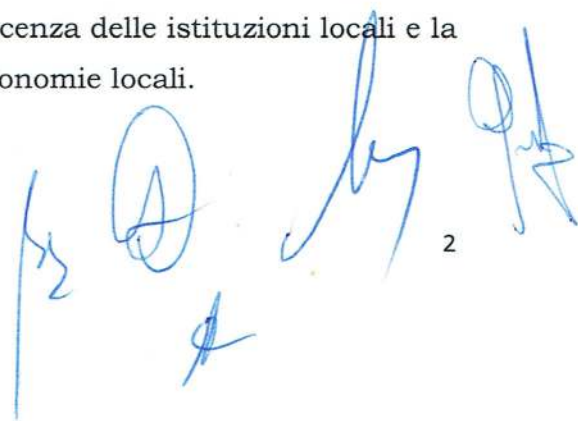
Associazione Volontari Italiani Sangue - AVIS, (di seguito per brevità denominata "AVIS"), con sede in Milano, Viale Enrico Forlanini, 23, C.F. 80099690150, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, Gianpietro Briola

Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato, (di seguito per brevità denominata "CRI"), con sede in Roma, Via Toscana, 12, C.F. 13669721006, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, Francesco Rocca;

PREMESSO CHE

ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale e, tra l'altro:

- a) rappresenta i Comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli enti centrali o di rilievo nazionale;
- b) cura la rappresentanza dei Comuni e delle loro forme associative e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione europea e al Comitato delle Regioni;
- c) promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni, tutelandone e rappresentandone gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;
- d) svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- e) tra le sue funzioni vi sono quelle di:
 - promuovere lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i Comuni e le Città metropolitane, perseguendo la valorizzazione del ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica l'azione amministrativa locale;
 - promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali, regionali;
 - promuovere azioni di servizio, di supporto diretto, informazione e sensibilizzazione diretta delle realtà locali da essa rappresentate, anche al fine di favorire una migliore applicazione della normativa nazionale vigente;
 - promuovere iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali.



I Comuni hanno specifiche competenze nelle politiche di welfare locale, da svolgere anche in collaborazione con enti ed associazioni, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per diffondere la cultura della solidarietà e della cooperazione;

FIDAS, FRATRES, AVIS e CRI hanno come compito prioritario la diffusione della cultura della solidarietà e del dono tra la popolazione proponendosi di:

- a) Promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato;
- b) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria verso i cittadini, favorendo la diffusione del concetto di prevenzione e promozione della salute;
- c) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, anonima, responsabile, associata e non remunerata;
- d) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini, favorendo il raggiungimento e il mantenimento dell'autosufficienza di emocomponenti e plasma derivati della migliore qualità e della massima sicurezza possibili e la promozione del buon uso del sangue;
- e) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che necessitano di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- f) Promuovere una adeguata diffusione del proprio claim sul territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE

- l'Italia ad oggi è un paese autosufficiente in materia di sangue e quasi autosufficiente per quanto riguarda gli emoderivati,
- in alcune regioni l'autosufficienza è in equilibrio precario,
- l'andamento demografico della popolazione ha evidenziato, attraverso studi e ricerche, che il futuro della donazione potrebbe essere a rischio e che l'autosufficienza nazionale è condizione fondamentale per garantire la salute della popolazione e favorire il conseguimento della qualità e della sicurezza in ambito trasfusionale;
- tale obiettivo è raggiungibile solo attraverso la donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue, quale atto concreto, immediato ed efficace di solidarietà, finalizzato a salvare ogni giorno vite umane attraverso la terapia trasfusionale;
- la legge 11/10/2005 n° 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" ed in particolare l'art. 7 comma 2 prevede che "le associazioni di donatori volontari del sangue e le federazioni concorrono ai

fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori”;

- il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, all'articolo 2 recita *“E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;
- la compatibilità tra i fini statutari di FIDAS, FRATRES, AVIS e CRI e le finalità dell'ANCI;
- la consolidata collaborazione esistente tra le articolazioni locali FIDAS, FRATRES, AVIS e CRI ed i Comuni sul territorio nazionale;
- il comune interesse a sviluppare ulteriormente la collaborazione attraverso la promozione di un più efficace coordinamento per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e del dono, con particolare attenzione a quello del sangue e degli emocomponenti, ma anche di educazione sanitaria, di promozione di salute e di stili di vita sani e positivi per la popolazione;
- le Parti intendono creare nuove sinergie volte allo sviluppo di una cultura di attenzione ai bisogni sociali ed in primo luogo a quello che si esprime attraverso la donazione di sangue e di emocomponenti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti convengono di avviare ogni forma di utile collaborazione allo scopo di:

- a) Avviare attività continuative di confronto tese a garantire in modo stabile il raccordo e le comunicazioni tra il sistema dei Comuni e quello di FIDAS, FRATRES, AVIS e CRI;
- b) Promuovere, sostenere e sviluppare iniziative volte alla crescita, tra tutte le componenti della cultura del volontariato in generale e del dono del sangue e dei

suoi componenti in particolare, quale atto di partecipazione alla vita sociale ed educazione alla solidarietà;

- c) Sviluppare l'esperienza maturata con l'obiettivo di intraprendere azioni di informazione che coinvolgano la popolazione per la diffusione della cultura della salute e della solidarietà attraverso la donazione di sangue e di emocomponenti;
- d) Porre in essere esperienze di ricerca e di studio, progetti e stage presso le Associazioni FIDAS, FRATRES, AVIS e CRI in collaborazione con i Comuni che trovino valenza sociale al fine di motivare e di ampliare le scelte di volontariato sociale o di servizio civile da parte di giovani, anche alla luce delle realtà esistenti nel contesto europeo;
- e) Favorire, promuovere, sostenere, concorrere ad organizzare eventi, manifestazioni o altre iniziative di reciproco interesse, mirate a conseguire gli obiettivi indicati;
- f) Incentivare la cultura della donazione con iniziative e comunicazioni volte all'adesione degli Amministratori locali nonché ai dipendenti dei Comuni e delle Aziende Sanitarie e ai giovani maggiorenni per invitarli a diventare donatori;
- g) ANCI, FIDAS, FRATRES, AVIS e CRI si impegnano a pianificare e comunicare le relative iniziative di informazione attraverso i media, i rispettivi siti istituzionali. FIDAS, FRATRES, AVIS e CRI si impegnano altresì a mezzo uffici stampa delle Associazioni, alla fornitura di materiale divulgativo per la promozione e la corretta informazione sulla donazione del sangue e al supporto logistico per le iniziative che di volta in volta saranno intraprese;

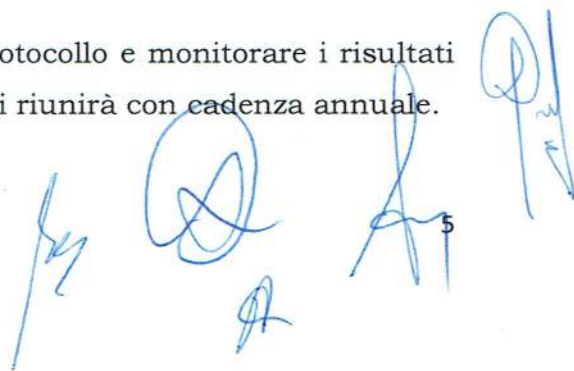
Articolo 2

ATTUAZIONE

Le Parti concorderanno di volta in volta, per ciascun progetto, mediante separati atti scritti, le specifiche modalità operative e le adeguate forme di finanziamento nell'ambito e nei limiti della missione di ANCI, FIDAS, FRATRES, AVIS e CRI, nonché eventuali soluzioni di partenariato con altri soggetti.

E' comunque fatta salva la possibilità per le Parti di stipulare singole intese con i Comuni, le Aziende sanitarie e Associazioni FIDAS, FRATRES, AVIS e CRI del territorio nazionale.

Le Parti al fine di verificare lo stato di l'attuazione del protocollo e monitorare i risultati dello stesso istituiscono una commissione paritetica che si riunirà con cadenza annuale.



I componenti della commissione operano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive a carico dei singoli enti di appartenenza, rimangono in carica per tutta la durata del presente protocollo, salvo indicazioni differenti di pertinenza dei singoli enti di appartenenza e possono essere rinnovati.

Articolo 3

ONERI

Il presente Protocollo d'intesa non comporta alcun onere finanziario diretto a carico delle Parti.

Articolo 4

PROMOZIONE DELL'IMMAGINE – COMUNICAZIONE

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Protocollo d'intesa e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare i rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 1 del presente atto, previo consenso espresso da parte di ANCI che verrà reso secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'uso del Marchio ANCI disponibile sul sito istituzionale www.anci.it.

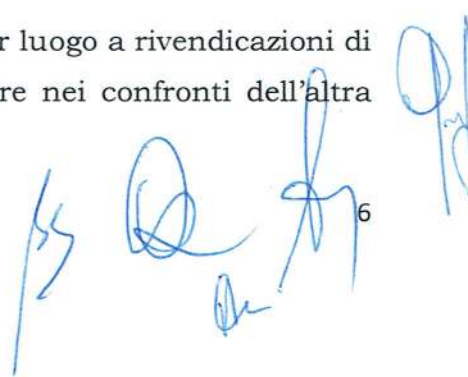
Articolo 5

DURATA

Il presente Protocollo d'intesa ha durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere eventualmente rinnovato a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Il Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o di comune accordo, constatino il venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, impegnandosi a dare un preavviso scritto di 30 giorni a mezzo posta certificata (PEC).

In nessun caso il venir meno degli effetti del Protocollo potrà dar luogo a rivendicazioni di carattere economico tra le Parti. Nessuna Parte potrà avanzare nei confronti dell'altra rivendicazioni o pretese di qualsivoglia natura.



6

Articolo 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa e alle successive convenzioni attuative unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e delle predette convenzioni, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rispettivamente applicabili.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni ed integrazioni, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente protocollo.

Articolo 7
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto:

Roma, 8 agosto 2018

FIDAS
Presidente
Aldo Ozino
Caligaris

FRATRES
Presidente
Sergio
Ballestracci

AVIS
Presidente
Gianpietro
Briola

CRI
Presidente
Francesco
Rocca

ANCI
Presidente
Antonio
Decaro